



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

PRESO ATTO che la Regione Veneto non ha evidenziato il concorrente interesse regionale, e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS non è stata integrata dal rappresentante regionale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2524 dell’11 dicembre 2012, con cui è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto “Terminal Autostrade del Mare - Piattaforma Logistica Fusina”;

CONSIDERATO che la validità temporale del provvedimento è fissata in 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, avvenuta in data 24 dicembre 2012;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, trasferisce la competenza per le valutazioni ambientali dell’opera in esame dalla Regione allo Stato;

VISTA la nota n. 2791 del 10 febbraio 2022, assunta al prot. n. 19116/MITE del 16 febbraio 2022, con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha comunicato che:

- soltanto una parte delle opere (“Darsena Nord”) previste dal progetto è stata completata durante il periodo di validità temporale della citata deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2524 dell’11 dicembre 2012,
- solo successivamente è stata realizzata la parte restante del progetto (“Darsena Sud”),
- rispetto al progetto definitivo approvato, restano da realizzare unicamente alcuni interventi marginali e di finitura consistenti principalmente in pavimentazioni stradali e impianti di illuminazione,
- “si impegna a presentare entro 90 giorni una nuova istanza di VIA”,

ed ha chiesto “di voler consentire, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la prosecuzione dei lavori che residuano nonché delle attività connesse all’esercizio della darsena sud (così come collaudata in data 31 maggio 2021) nel rispetto di tutti i canoni di sicurezza richiesti dalla norma, con riguardo agli eventuali rischi sanitari e ambientali”;

VISTA la nota protocollo n. 23889/MITE del 25 febbraio 2022, con cui la Direzione generale Valutazioni Ambientali ha confermato che il caso in esame può essere ricondotto nella fattispecie prevista dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ha assegnato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il termine di 90 giorni per la presentazione di una nuova istanza di VIA, precisando che nello studio di impatto ambientale dovessero essere presi in considerazione anche gli impatti legati ai lavori effettuati successivamente alla scadenza del termine previsto nella deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2524 dell’11 dicembre 2012 sino alla presentazione della medesima, oltre alle nuove opere, onde integrare il nuovo procedimento di VIA con la valutazione ex post dei potenziali impatti verificatisi nel periodo ricompreso tra la scadenza del termine del provvedimento di VIA e la formulazione della nuova istanza;

VISTA la nota protocollo n. 57481/MITE del 9 maggio 2022, con cui la Direzione generale Valutazioni Ambientali, al fine di riscontrare l’istanza relativa alla possibilità prevista dal comma 3 dell’articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di proseguire i lavori e le attività, ha convocato una Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire i pareri delle varie amministrazioni in ordine agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale correlati;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con nota n. 9833 del 25 maggio 2022, assunta al prot. n. 68467/MITE del 31 maggio 2022, per il progetto medesimo, con riferimento sia alle opere ancora da realizzare, sia a quelle già realizzate oltre il termine di validità temporale della deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2524 dell’11 dicembre 2012;

CONSIDERATO che in data 4 agosto 2022 si è chiusa la Conferenza dei servizi decisoria, il cui esito è stato comunicato con nota prot. 98500 del 5 agosto 2022, ritenendo che “si possa pertanto consentire la prosecuzione delle attività di utilizzo delle banchine della medesima Darsena, nei limiti di quanto già previsto dal provvedimento di Via Regionale n. 2524 dell’11/12/2012, nelle more della conclusione del procedimento di VIA in corso sopra

richiamato ed esclusivamente per quanto relativo alle valutazioni proprie della Direzione Generale VA”;

VISTA la documentazione fornita dal proponente a corredo dell’istanza di VIA;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta in data 3 agosto 2022, dell’avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE le integrazioni e i chiarimenti trasmessi dal proponente nel corso dell’iter istruttorio;

VISTE le pubblicazioni sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, avvenute in data 5 aprile 2023 e in data 1 giugno 2023, degli avvisi relativi ai depositi della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell’espressione del proprio parere;

CONSIDERATO che l’intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a procedura di VIA in sede statale di cui all’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 11) *“porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l’esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse”*;

PRESO ATTO che il progetto “Terminal Autostrade del Mare - Piattaforma Logistica Fusina”:

- ha l’obiettivo di spostare parte del traffico commerciale dalla Stazione Marittima di Venezia (Tronchetto) all’area industriale di Porto Marghera, al fine di preservare la città lagunare e indirizzare il traffico commerciale verso un’area dotata di migliori infrastrutture in grado di accogliere e smistare le merci e i passeggeri in transito, senza pesare sul centro storico lagunare;
- prevedeva la realizzazione di due darsene di attracco e relative opere a terra a servizio dell’ambito portuale. Tali opere sono state realizzate nel periodo 2012-2017 e in parte completate nel 2017-2021, ossia al di fuori del periodo di validità del parere di compatibilità ambientale; ad oggi rimangono da completare opere marginali che riguardano principalmente elementi di finitura, pavimentazione e sistemazione a verde.

L’area interessata dall’intervento è ubicata nell’area ex Alumix presso la macroisola di Fusina con affaccio sul canale Malamocco-Marghera;

CONSIDERATO che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000, ma si trova a una distanza minima di circa 215 metri dal sito IT3250046 "Laguna di Venezia", e di 420 metri dal sito IT3250030 "Laguna medio inferiore di Venezia";

PRESO ATTO pertanto che è stata attivata la procedura di Valutazione di incidenza di livello II ("*Valutazione appropriata*") ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

CONSIDERATO che nel parere n. 488 del 17 luglio 2023, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che lo Studio di incidenza redatto consente di escludere "*che il progetto in esame, singolarmente o in combinazione con altri eventuali piani o progetti, già realizzati e previsti, pregiudicherà l'integrità dei siti interessati*";

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 488 del 17 luglio 2023, assunto al protocollo n. 122292/MASE del 26 luglio 2023;

CONSIDERATE le valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel suddetto parere;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 37315 del 14 ottobre 2022, assunto al protocollo n. 127899/MITE del 14 ottobre 2022, dall'esito positivo con condizioni ambientali;

CONSIDERATO che con il citato parere, il Ministero della cultura ha confermato l'espressione del parere favorevole da parte della Soprintendenza competente in merito all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTA la nota n. 29589 del 1° settembre 2023, assunta al protocollo n. 138941/MASE del 1° settembre 2023, con cui la della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura ha confermato il citato parere n. 37315 del 14 ottobre 2022 anche alla luce delle integrazioni progettuali depositate dal proponente successivamente all'espressione dello stesso;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Regione Veneto, espresso con delibera di giunta regionale n. 28 del 21 giugno 2023, assunta al protocollo n. 103487/MASE del 23 giugno 2023;

CONSIDERATO, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 488 del 17 luglio 2023, costituito da n. 120 pagine;
- b) parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 37315 del 14 ottobre 2022, costituito da n. 8 pagine;

- c) parere della Regione Veneto, espresso con delibera di giunta regionale n. 28 del 21 giugno 2023, costituito da n. 27 pagine;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale comprensivo di valutazione di incidenza e di autorizzazione paesaggistica cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale delle opere da realizzare previste dal progetto "Terminal Autostrade del Mare - Piattaforma Logistica Fusina" nel porto di Venezia, comprensivo della valutazione d'incidenza, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale delle opere già realizzate oltre il termine di validità temporale della deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2524 dell'11 dicembre 2012 relativamente alla valutazione degli impatti arrecati.
3. Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente provvedimento è fissato in 5 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione d'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 488 del 17 luglio 2023. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 37315 del 14 ottobre 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

Condizioni ambientali della Regione Veneto

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alla delibera di Giunta Regionale Veneto n. 28 del 21 giugno 2023, ove non in contrasto con le condizioni ambientali di cui all'articolo 2. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 5

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 6

Pubblicazione

1. Il presente decreto è notificato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ISPRA, all'ARPA Veneto, al Comune di Venezia, all'Azienda ULSS 3 Serenissima, e alla Regione Veneto la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura, e della Regione Veneto, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'articolo 1, comma 3, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle

condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
08.09.2023 10:25:37
GMT+00:00

**IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO**

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT